SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 25 febbraio 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 novembre 2011.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2011 relativa al programma di controllo dell'attività di pesca, di cui al regolamento CEE n. 2847/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 51/2011). *(12A01959)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus - Comparto Università per l'anno accademico 2010/2011. (Decreto n. 52/2011). *(12A01960)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus - Comparto AFAM per l'anno accademico 2010/2011. (Decreto n. 53/2011). *(12A01961)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del Progetto EURES annualità 2009/2010. (Decreto n. 54/2011). *(12A01962)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per il programma annuale 2011 del Fondo per le frontiere esterne - periodo 2007-2013. (Decreto n. 55/2011). *(12A01963)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del progetto di interesse comune «Gateway ITS dei porti dell'Alto Adriatico» - 2010-EU-21106-S - nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). (Decreto n. 56/2011). *(12A01964)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del progetto di interesse comune «MoS 24 - ICT based Co-modality Promotion Center for integrating PP24 into Mediterranean MoS» - 2010-EU-21101-S - nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). (Decreto n. 57/2011). *(12A01965)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del progetto di interesse comune «Servizi di monitoraggio e servizi operativi per le autostrade del mare (MOS4MOS)» - 2010-EU-21102-S - nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). (Decreto n. 58/2011). *(12A01966)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento prof. Dino Piero GIARDA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 con il quale il professor Dino Piero Giarda è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento professor Dino Piero Giarda è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attività istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;

f) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

h) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

i) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

j) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione;

k) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;

l) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del Governo in Parlamento;

m) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il Ministro esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.

3. Il Ministro per le finalità di cui al presente articolo si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

Art. 2.

1. Il Ministro professor Dino Piero Giarda è inoltre delegato, a decorrere dal 17 novembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'at-

tuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attività:

a) coordinare l'azione del Governo, anche mediante la formulazione di proposte e di iniziative, in materia di analisi e studio per il riordino della spesa pubblica;

b) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

c) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

d) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

e) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

f) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

g) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo.

2. Al Ministro sono altresì delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera *f)*, il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro per le finalità di cui al presente articolo si avvale del Dipartimento per il programma di Governo e del Comitato tecnico-scientifico di cui al DPR 12 dicembre 2006, n. 315, e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Limitatamente alle materie oggetto del presente articolo, il Ministro è inoltre delegato:

a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni;

c) a convocare la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011.

Art. 3.

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Cons. Antonio Malaschini e Prof. Giampaolo D'Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 354

12A02239

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2012.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2012, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2012, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l'anno 2012, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2012;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2012 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

12A01998

DECRETO 3 febbraio 2012.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2012, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2012, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2012, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

12A01999

DECRETO 3 febbraio 2012.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2012, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2012, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2012, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: MONTI

12A02000

DECRETO 21 febbraio 2012.

Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A. tre questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e di province ai fini della determinazione del fabbisogno standard.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale disciplina la tempistica e la modalità per la determinazione e l'entrata in vigore dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed, in particolare, il comma 1, lettera *a)*, che affida alla Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che la suddetta Società per gli studi di settore possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *b)*, numero 6), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale dispone che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è comunicata la data in cui i questionari di cui al citato art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a. e che il termine di sessanta giorni, previsto dal medesimo art. 5, comma 1, lettera *c)*, decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'accordo in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del suddetto decreto legislativo n. 216 del 2010, sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011;

Visto l'art. 2, comma 5, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede la determinazione dei fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto, con un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che ha definito, in via provvisoria, sei funzioni fondamentali dei comuni, individuate nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura ivi indicata, in quelle di polizia locale, di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica, nelle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, in quelle riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato, ed, infine, nelle funzioni del settore sociale;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, che ha definito, in via provvisoria, sei funzioni fondamentali delle province, individuate nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura ivi indicata, in quelle di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica, nelle funzioni nel campo dei trasporti, in quelle riguardanti la gestione del territorio, nelle funzioni nel campo della tutela ambientale, ed, infine, nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro;

Considerato che nel 2011 sono stati somministrati a comuni e province i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi ad un terzo delle funzioni fondamentali, individuate, rispettivamente, per i comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo;

Considerato che, in conformità con quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera *b)*, del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, sono state individuate ulteriori quattro funzioni fondamentali, corrispondenti al secondo terzo delle funzioni di cui al citato art. 3 del medesimo decreto, in relazione alle quali dovranno essere determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013;

Rilevato che le predette funzioni fondamentali sono state individuate, rispettivamente, per i comuni, in quelle di istruzione pubblica e del settore sociale e, per le province, in quelle di istruzione pubblica e della gestione del territorio;

Considerato che dovranno essere somministrati ai comuni due distinti questionari relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni del settore sociale ed alle province due distinti questionari relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio;

Considerato che sono stati predisposti il questionario per i comuni relativo alle funzioni di istruzione pubblica ed i questionari per le province relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono resi disponibili sul sito internet della società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., all'indirizzo https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominati FC03U - Funzioni di istruzione pubblica, per i comuni, nonché i questionari FP02U - Funzioni di istruzione pubblica e FP04U - Funzioni riguardanti la gestione del territorio, per le province.

2. I questionari di cui al comma 1 dovranno essere restituiti alla società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., da parte dei comuni e delle province, interamente compilati con i dati richiesti e sottoscritti sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.

3. La restituzione dei questionari dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del temine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'accordo sancito dalla conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A02150

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SARMOX 440 WG.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, comma 1, concernente «Condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 6 dicembre 2007 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 17 dicembre 2009 presentata dall'impresa Gowan Italia Spa con sede legale in Faenza (Ravenna) - via Morgagni n. 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SARMOX 440, contenente la sostanza attiva cimoxanil e rame;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di attuazione della direttiva 2008/125/CE di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva cimoxanil, fino al 31 agosto 2019 ora approvata con regolamento (CE) n. 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di attuazione della direttiva 2009/37/CE di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva rame, fino al 31 novembre 2019 ora approvata con regolamento (CE) n. 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva cimoxanil l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in Allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva rame ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in Allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 20 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le controdeduzioni inoltrate dall'impresa medesima in data 18 novembre 2010, avverso la classificazione attribuita al prodotto in questione;

Visto l'ulteriore parere espresso dall'Istituto superiore di sanità relativo alla nuova classificazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota pervenuta in data 17 novembre 2011 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Sarmox 440 WG»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Gowan Italia Spa, con sede legale in Faenza (Ravenna) - via Morgagni n. 68, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SARMOX 440 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rame a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10-25-50-100-200-250-500 e kg 1-2-2,5-5-10-15-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Isagro Spa in Aprilia (Latina).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14163.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

SARMOX 440 WG

Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite e di altre colture orticole e industriali
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

SARMOX 440 WG- Composizione

- Cimoxanil puro	g. 4
- Rame metallo (sotto forma ossicloruro)	g. 40
- Coformulanti	q. b. a g. 100

GOWAN ITALIA S.p.A.
Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Taglie: g 10-25-50-100-200-250-500
kg. 1-2-2,5-5-10-15-20-25

Partita

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in maniera di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPLLEMENTARI
Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
- **CIMOXANIL:** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonche irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
- **RAME METALLO:** Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
SARMOX 440 WG è un fungicida in granuli idrodispersibili ad azione translaminare endoterapica e di contatto efficace contro la Peronospora e altre crittogame che colpiscono la vite, alcune colture orticole e industriali. SARMOX 440 WG è una miscela di due principi attivi: Cymoxanil che possiede prontezza d'azione ed effetto bloccante e Ossicloruro di Rame ad attività preventiva e lunga persistenza di azione. La particolare formulazione in granuli idrodispersibili garantisce la massima semplicità d'uso e sicurezza per l'operatore, in quanto il prodotto non produce polvere durante le operazioni di preparazione della soluzione antiparassitaria.

DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con attrezzature a volume normale (1000 lt/ha. per la vite, 600-1000 lt/ha. per le colture erbacee e ornamentali, in funzione dello sviluppo vegetativo). Nel caso di trattamenti a volume ridotto le dosi vanno opportunamente modificate, in modo da somministrare il medesimo quantitativo di prodotto per unità di superficie.
Vite: contro Peronospora (azione collaterale nei confronti di Muffa grigia ed Escoriosi) alla dose di 200-300 g/hl; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni e proseguire gli interventi a cadenza di 8-10 giorni in modo preventivo o al massimo entro 48 ore da una bagnatura o una pioggia infettante. In presenza di una forte pressione della malattia ridurre gli intervalli tra i trattamenti a 6-8 giorni.
Pomodoro, Patata, Tabacco: contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria (azione collaterale contro Batteriosi) alla dose di 200-300 g/hl; iniziare gli interventi quando la coltura ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni e proseguire gli interventi a cadenza di 8-10 giorni. In presenza di una forte pressione delle malattie e/o di rapido accrescimento della vegetazione ridurre gli intervalli tra i trattamenti a 6-8 giorni.
Lattuga, Indivia, Spinacio, Melone, Cetriolo, Zucchino, Pisello, Aglio, Cipolla, Porro, Carciofo: contro Peronospora, Antracnosi, Alternaria, Cercospora, Septoria, Batteriosi (azione collaterale) alla dose di 200-300 g/hl; iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie e proseguire ad intervalli di 6-10 giorni. In caso di sintomi in atto si consiglia di eseguire 2 interventi ravvicinati distanziati di 4-5 giorni l'uno dall'altro.
Girasole, Soia: contro Peronospora, Alternaria, Septoria (azione collaterale contro Sclerotinia) alla dose di 200-300 g/hl;
Rosa: contro Peronospora, (azione collaterale contro Ticchiolatura e Ruggine) alla dose di 200-300 g/hl; iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo delle malattie e proseguire ad intervalli di 6-10 giorni. In caso di sintomi in atto si consiglia di eseguire 2 interventi ravvicinati distanziati di 4-5 giorni l'uno dall'altro.

COMPATIBILITÁ
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non trattare durante la fioritura. Sulle colture orticole e ornamentali, data le varietà di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento a tutta la coltura.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per Girasole e Soia; 21 giorni per Carciofo; 3 giorni per Pomodoro; 20 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
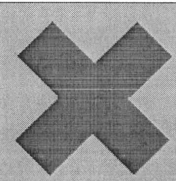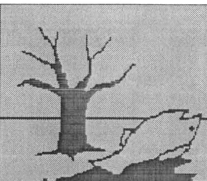
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

14 DIC. 2011

SARMOX 440 WG

Fungicida ad azione translaminare e di contatto per la difesa della vite e di altre colture orticole e industriali
Tipo di formulazione: granuli idrodispersibili

SARMOX 440 WG- Composizione
- Cimoxanil puro . . . . g. 4
- Rame metallo . . . . g. 40
(sotto forma ossicloruro)
- Coformulanti . . . . .q. b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in maniera di sicurezza.

GOWAN ITALIA S.p.A.
Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Taglie: g 10-25-50-100 Partita

PRESCRIZIONI SUPLLEMENTARI
Durante la miscelazione e il caricamento del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
- **CIMOXANIL:** derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
- **RAME METALLO:** Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

14 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...

12A01923

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ulmeanu Marilena Mihaiela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Ulmeanu Marilena Mihaiela nata a Calarasi (Romania) il giorno 27 novembre 1978, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calarasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calarasi nell'anno 2010, dalla signora Ulmeanu Marilena Mihaiela, nata a Calarasi (Romania) il 27 novembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Ulmeanu Marilena Mihaiela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01733

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Paduraru Alexandru Liviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Paduraru Alexandru Liviu nato a Galati (Romania) il giorno 6 gennaio 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria «AZS Dr. Luca» di Braila nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23 novembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico-Sanitaria «AZS Dr. Luca» di Braila nell'anno 2011, dal sig. Paduraru Alexandru Liviu, nato a Galati (Romania) il 6 gennaio 1986 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Paduraru Alexandru Liviu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01734

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Dabica Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006,1100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dabica Elena, nata a Vicovu de Sus (Romania) il giorno 24 dicembre 1978, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "V. Alecsandri" di Radauti nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in. Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «V. Alecsandri» di Radauti nell'anno 2001 dalla sig.ra Dabica Elena, nata a Vicovu De Sus (Romania) il 24 dicembre 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dabica Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01735

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbulescu Elisabeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Barbulescu Elisabeta, nata a Craiova (Romania) il 20 ottobre 1980, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria «Sfantul Iosif» di Craiova nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 19 settembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria «Sfantul Iosif» di Craiova nell'anno 2011 dalla signora Barbulescu Elisabeta, nata a Craiova (Romania) il 20 ottobre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Barbulescu Elisabeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01821

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2012.

Iscrizione di varietà foraggere da tappeto erboso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 21 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole alla iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19/02/2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Foraggere (tappeto erboso)

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione purezza
Lolium perenne L.	11746	Quijote	El Cencerro - Argentina
Lolium perenne L	11759	Quick-start II	Pure Seed Testing Inc. - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*

12A01982

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Le Sagome società cooperativa», in Pisa e nomina del commissario liquidatore

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 10 febbraio 2011 e dei successivi accertamenti in data 13 giugno 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 23 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Le Sagome Società Cooperativa, con sede in Pisa (codice fiscale 01768670505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la Dr.ssa Stefania Ricci, nata a Pisa il 22 settembre 1963 ed ivi domiciliata in via Oratoio, n. 164, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01837

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lunense coop. società cooperativa», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 dicembre 2010 e dei successivi accertamenti in data 10 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 19 ottobre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Lunense Coop. Società Cooperativa, con sede in Fivizzano (MS) (codice fiscale 00579880451) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'ari 2545 terdecies c.c. e il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (SI) il 27 aprile 1969, domiciliato in Empoli, via C. Battisti, n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01838

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.M.G. - Cooperativa marmi e graniti a r.l.», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 ottobre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 1 dicembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa C.M.G. - Cooperativa Marmi e Graniti - a r.l., con sede in Massa (codice fiscale 00610910457) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (PG) il 2 maggio 1975 ed ivi domiciliato in via delle Industrie, n. 78, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01839

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «San Giovanni Bosco», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 ottobre 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 22 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «San Giovanni Bosco - Società Cooperativa Sociale», con sede in Foggia (FG) (codice fiscale 02242380711) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il dott. Giuseppe Testa nato a Torremaggiore (FG) il 6 maggio 1954 ed ivi residente in via E. Berlinguer, n. 20 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01840

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Baden Powell - società cooperativa sociale», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2010 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 17 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Baden Powell - Società cooperativa sociale», con sede in Foggia (FG) (codice fiscale 01549380713) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e la dott.ssa Angela D'Aniello, nata a Terlizzi (BA) il 25 gennaio 1977 ed ivi residente in via Metastasio, n. 46 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01841

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Orlando Javier Solernou Marti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda con la quale il Sig. Orlando Javier Solernou MartI, cittadino spagnolo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachiller (ciclo base) della durata di 12 anni, conseguito presso l'Istituto San Marcos di Monte Grande (Buenos Aires – Argentina), per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all'art. 2 comma 3 lett. *e)* della legge 3 febbraio 1989 n. 39;

Acquisito il parere conforme dei rappresentanti dell'Associazione di categoria Federazione italiana agenti immobiliari professionali – FIAIP;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Orlando Javier Solernou Marti, cittadino spagnolo, nato a Maipu' (Argentina) in data 7 settembre 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di Agenti di affari in mediazione, previa frequenza del corso e superamento dell'esame di cui all' art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 3 febbraio 1989 n. 39.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01761

DECRETO 1° febbraio 2012.

Annullamento del decreto 5 ottobre 2011 nella parte relativa alla cancellazione della società «Europa società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, dal registro delle imprese.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545 *octiesdecies*, 2° comma del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 004/canc.reg.imprese/2011 del 5 ottobre 2011 (GU n. 257 del 4 novembre 2011) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi – Divisione IV con cui si dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi del citato articolo del codice civile della società cooperativa «Europa Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, codice fiscale n. 04305930481;

Tenuto conto che la cooperativa è proprietaria di beni immobili, così come risulta da visure catastali prodotte dalla società cooperativa stessa;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545 octiesdecies, 2° comma del codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente la cancellazione dal Registro delle Imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 004/Canc.Reg.Imprese/2011 del 5 ottobre 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese della società cooperativa «Europa Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, codice fiscale n. 04305930481, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

12A01836

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Prokemia. (Deliberazione n. 67/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 208 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97/2007), con la quale il Ministero dello sviluppo economico è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio Prokemia» il contratto di programma concernente la realizzazione di un articolato programma di investimenti relativi a n. 5 iniziative nel settore chimico-farmaceutico, nella Regione Sardegna, Province di Cagliari e Sassari, con investimenti ammessi pari a 124.532.000 euro, agevolazioni pari a 43.468.280 euro, di cui 21.734.140 euro a carico dello Stato e 21.374.140 euro a carico della Regione Sardegna e un incremento occupazionale non inferiore a 425 U.L.A. (Unità lavorative annue);

Vista la nota n. 0009494 del 4 maggio 2011, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha presentato la proposta di aggiornamento del piano progettuale a seguito della rinuncia da parte delle imprese consorziate «EDX Diagnostics S.r.l.», «Pharmatech S.r.l.» e «Proteios S.r.l.» alla realizzazione degli investimenti, nonché a causa della mancata ammissione agli investimenti dell'iniziativa promossa dalla società «Gamatec S.r.l.» alla luce dell'esito negativo della relativa istruttoria bancaria e a seguito del mancato accoglimento dell'istanza di partecipazione al contratto presentata dalla società «Magica Servizi Informatici S.n.c.» concernente attività di ricerca per 50.000 euro, in quanto il 31 dicembre 2006 è scaduto il regime di aiuto applicabile;

Considerato che, nella citata proposta, viene evidenziato che la «Virostatics S.r.l.» rimane l'unica impresa beneficiaria e che l'aggiornamento del piano progettuale comporta una riduzione degli investimenti da 124.532.000 euro a 26.369.000 euro, di cui 13.014.000 euro nel settore industriale e 13.355.000 euro per la ricerca, con una riduzione delle agevolazioni da 43.468.280 euro a 9.379.026 euro (di cui il 50% a carico dello Stato e il 50% a carico della Regione Sardegna) articolate in 5.127.216 euro a favore del settore industriale e 4.251.810 euro a favore della ricerca, con una riduzione della nuova occupazione da 425 a 107 U.L.A.;

Considerato che il Ministro dello sviluppo economico, nella citata proposta, ha evidenziato il prevalente interesse pubblico alla realizzazione del programma residuale determinato dall'esigenza di mantenere sul territorio italiano la presenza di un importante operatore internazionale in un quadro di sviluppo della collaborazione italo-statunitense nel campo farmaceutico, tenuto conto che la «Virostatics S.r.l.», nata dalla collaborazione dell'ente statunitense «RIGHT - Research Institute for Genetic and Human Therapy» e la «Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A.», propone un programma di investimento finalizzato alla realizzazione di un nuovo opificio per la produzione di farmaci generici e di un farmaco «Virostatico» per la terapia dell'HIV, oggetto del programma di ricerca e sviluppo;

Vista la nota integrativa n. 16265 del 2 agosto 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente che al relativo onere di 4.689.513 euro (50% delle agevolazioni totali) previsto a carico dello Stato, si farà fronte con le risorse assegnate con le delibere CIPE n. 19 del 18 marzo 2005 e n. 2 del 22 marzo 2006 a favore dello strumento «contratti di programma» e ha precisato che, a fronte di tali assegnazioni, è in corso di trasferimento dalla contabilità ordinaria all'apposita contabilità speciale del medesimo Ministero l'importo di 199.470.000 euro;

Vista la successiva nota del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2011 (protocollo DIPE n. 3214 del 3 agosto 2011) con la quale viene proposta la prosecuzione del contratto, pur in presenza di un solo soggetto beneficiario tra i soggetti consorziati, superando l'ipotesi alternativa di autorizzare la sola «Virostatics S.r.l.» a stipulare il contratto in luogo del «Consorzio Prokemia» in deroga alla delibera di questo comitato n. 10 del 25 febbraio 1994;

Considerato che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il «Consorzio Prokemia» non risulta a oggi stipulato;

Considerato altresì che l'aggiornamento proposto comporta un risparmio per la finanza pubblica di 34.089.254 euro, di cui 17.044.627 euro per la finanza statale e 17.044.627 euro per quella regionale;

Delibera:

1. È approvata la proposta presentata dal Ministro dello sviluppo economico concernente l'aggiornamento del piano progettuale relativo allo stipulando contratto di programma «Consorzio Prokemia», costituito dalla società finanziaria Regione Sardegna S.p.A., dalla Virostatics S.r.l., unico soggetto partecipante al contratto di programma e dalla Magica servizi informatici S.n.c. di Bisaglia Fabio & C.

Gli investimenti previsti dal piano progettuale aggiornato, da realizzare nella Regione Sardegna, Provincia di Sassari, da parte della sola società «Virostatics S.r.l.», sono pari a complessivi 26.369.000 euro, di cui 13.014.000 euro nel settore industriale e 13.355.000 euro per la ricerca. Le agevolazioni concedibili sono pari a 9.379.026 euro (di cui 4.689.513 euro a carico dello Stato e 4.689.513 euro a carico della Regione Sardegna) da destinare, per 5.127.216 euro, a favore del settore industriale e, per 4.251.810 euro, a favore della ricerca come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'iniziativa, a regime, dovrà realizzare un incremento occupazionale non inferiore a n. 107 U.L.A. (Unità lavorative annue).

3. Per quanto non stabilito dalla presente delibera, resta in vigore la delibera di questo comitato n. 208 del 22 dicembre 2006.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, prima della sottoscrizione del contratto di programma in esame, provvederà a verificare la persistenza della logica consortile anche in presenza di una sola società beneficiaria. La stipula del contratto di programma dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* mentre gli investimenti dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto come previsto dalla citata delibera n. 208/2006. Il detto Ministero provvederà a trasmettere al DIPE il contratto di programma entro trenta giorni dalla stipula e a porre in essere tutti gli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente delibera.

5. A fronte del risparmio di 17.044.627 euro per la finanza statale che si determina a seguito della riduzione delle agevolazioni concedibili, l'eventuale utilizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di tali risorse che si rendono così disponibili sarà sottoposta al preventivo esame di questo comitato.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 74

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA "CONSORZIO PROKEMIA"

Soggetto Beneficiario	**Localizzazione investimento**	**Settore Investimento**	**Importo Investimenti (€)**	**Agevolazioni Totale(€)**	**Agevolazioni Stato (€)**	**Agevolazioni Regione (€)**	**Occupazione (U.L.A.)**
Virostatics S.r.l.	Porto Torres (SS)	Industria	13.014.000	5.127.216	2.563.608	2.563.608	107
		Ricerca	13.355.000	4.251.810	2.125.905	2.125.905	
		TOTALE	26.369.000	9.379.026	4.689.513	4.689.513	

12A02154

DELIBERAZIONE 30 settembre 2011.

Presa d'atto del Programma attuativo regionale (PAR) della regione Abruzzo – FAS 2007-2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011). (Deliberazione n. 79/2011)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quater* della predetta legge n.133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61 prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 e la ripartizione, da parte dello stesso Comitato, delle risorse resesi così disponibili previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Visto inoltre l'art. 6-*quinquies* della medesima legge n. 133/2008, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-*quinquies* che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN) e in particolare l'art. 18 concernente, fra l'altro, il Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed in particolare l'art. 4 dello stesso decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui al richiamato art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del richiamato art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010 è stato conferito al Ministro per i rapporti con le regioni l'incarico in materia di coesione territoriale;

Vista la delibera di questo comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo comitato, dei programmi attuativi regionali (PAR);

Vista la delibera di questo comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009) con la quale, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, viene fra l'altro aggiornata in 52.768 milioni di euro la dotazione del FAS per il periodo 2007-2013;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dota-

zione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007 e rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione in favore della Regione Abruzzo in 811,128 milioni di euro rispetto alla precedente assegnazione di 854,657 milioni di euro;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla citata delibera n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte di questo comitato dei programmi attuativi di interesse regionale FAS, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008;

Vista la propria delibera 30 luglio 2010, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Visto il piano nazionale per il sud approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010;

Vista l'intesa sancita dalla conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 16 dicembre 2010 (rep. n. 247/CSR), ai sensi dell'art. 6-*quater* della richiamata legge n. 133/2008, sulla citata delibera n. 79/2010;

Vista la successiva delibera di questo comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» alla quale afferisce il FAS, disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è, tra l'altro, provveduto a assegnare nuovi valori ai programmi attuativi regionali (PAR) - FAS, come da tabella allegata alla delibera stessa, rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione in favore della Regione Abruzzo in 730,015 milioni di euro rispetto alla precedente assegnazione di 811,128 milioni di euro;

Visto in particolare il punto 10 della citata delibera n. 1/2011 che, con riferimento alla programmazione delle risorse regionali FAS 2007-2013, prevede in primo luogo che i PAR relativi alle regioni del Mezzogiorno siano resi coerenti con le priorità strategiche e con le specifiche indicazioni progettuali del piano nazionale per il sud individuando al contempo gli interventi strategici e considerato altresì che il detto punto 10 prevede che i medesimi PAR siano successivamente sottoposti all'esame di questo comitato;

Vista la delibera di questo comitato 23 marzo 2011, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 233/2011) concernente l'utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi sanitari delle regioni Abruzzo, Campania e Lazio, ai sensi dell'art. 2, comma 90, legge n. 191/2010, con la quale, al fine di consentire il ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio, si è autorizzato l'utilizzo rispettivamente di 160,340 milioni di euro (Abruzzo), di 322 milioni di euro (Campania) e di 796,782 milioni di euro (Lazio) a valere sulle risorse FAS 2007-2013 assegnate alle medesime regioni nei nuovi valori fissati nella tabella allegata alla richiamata delibera n. 1/2011;

Vista la delibera di questo comitato 3 agosto 2011, n. 64, da sottoporre all'esame della Corte dei conti, concernente la presa d'atto relativa all'anticipazione di 12 milioni di euro, a valere sul PAR della Regione Abruzzo, per la realizzazione dell'evento «Mondiali di sci juniores 2012», con la quale si è disposto, tra l'altro, che i previsti interventi oggetto dell'anticipazione debbano essere programmaticamente e finanziariamente integrati nel PAR e sottoposti sia al sistema di verifiche e di controllo sui programmi attuativi regionali previsti dalla delibera n. 166/2007 come successivamente modificata e integrata, sia a eventuali ulteriori prescrizioni di questo Comitato in sede di presa d'atto del medesimo PAR Abruzzo;

Vista la odierna delibera adottata da questo comitato, concernente l'individuazione e l'assegnazione di risorse ad interventi volti al rafforzamento del sistema delle università per l'attuazione del citato piano nazionale per il sud, che interessa anche la Regione Abruzzo, relativamente ad un intervento finanziato a valere sulle risorse del PAR della medesima regione, per un importo di 5 milioni di euro;

Vista la proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale n. 3146 del 28 settembre 2011 e l'allegata nota informativa, con la quale viene sottoposto all'esame di questo comitato, per la relativa presa d'atto, il PAR della Regione Abruzzo per un valore complessivo, a carico delle risorse FAS 2007-2013, di 607,748 milioni di euro, come rideterminato dall'amministrazione proponente tenendo conto sia del richiamato utilizzo di 160 milioni di euro per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, sia dell'assegnazione di 5 milioni di euro per il rafforzamento del sistema delle università e infine della non applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, del taglio di circa il 5% di cui alla delibera n. 1/2009, in ragione della condivisione espressa nella seduta della conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010;

Considerato che tale condivisione espressa dalle regioni (allegato A dell'intesa del 16 dicembre 2010) andrà definitivamente recepita dalla conferenza Stato-Regioni al fine di rendere effettivamente utilizzabile, nell'ambito del valore complessivo di 607,748 milioni di euro, anche l'importo corrispondente al taglio di circa il 5% non applicato a carico della Regione Abruzzo;

Considerato che, per consentir la corrispondente compensazione della mancata applicazione del citato taglio a carico della Regione Abruzzo, andranno conseguentemente rideterminati i valori dei singoli PAR delle altre regioni, ovvero dei programmi attuativi interregionali (PAIN) 2007-2013 «Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico» e della riserva premiale concernente gli «Obiettivi di servizio»;

Considerato che nel programma presentato il rapporto tra azioni cardine, così come definite nel medesimo programma, e l'ammontare complessivo di risorse FAS assegnate al programma è pari a circa il 76 % (464,59 milioni di euro sul citato importo complessivo di 607,748 milioni di euro);

Considerato che gli interventi previsti dalla sopracitata delibera n. 64/2011, relativi alla realizzazione dell'evento «Mondiali di sci juniores 2012», sono ricompresi nell'ambito del programma, così come previsto nella medesima delibera;

Ritenuto, al fine di consentirne il sollecito avvio, di dover prendere atto del richiamato programma attuativo della Regione Abruzzo, formulando alcune osservazioni di cui l'amministrazione centrale proponente dovrà tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza;

Prende atto:

ai sensi delle delibere di questo comitato richiamate in premessa, del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Abruzzo 2007-2013, presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, finanziato a valere sul FAS (Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011) per un valore complessivo di 607,748 milioni di euro come rideterminato dall'amministrazione centrale proponente, rispetto a quanto previsto nella tabella allegata alla delibera di questo comitato n. 1/2011, tenendo conto degli utilizzi e delle riduzioni del FAS sopra richiamati.

Formula

le seguenti osservazioni di cui l'amministrazione centrale proponente dovrà necessariamente tenere conto ai fini dei successivi adempimenti di competenza di cui alle citate delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/201:

Raccordo strategico interno

Si rende necessario un approfondimento della «Valutazione ex ante» (allegato 5 delibera CIPE 166/2007), con riferimento specifico alle «Azioni cardine», i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere previsti e riverificati in coerenza, tra l'altro, con gli indirizzi di cui al punto 3 della delibera n. 1/2011, evidenziando in modo specifico anche la capacità di conseguire «i cambiamenti strutturali voluti e attesi» enunciati nel QSN come previsto dalla delibera n. 166/2007.

Le linee di intervento, incentrate su finalità programmatiche, andranno maggiormente dettagliate e motivate, in particolare in sede di redazione dei documenti attuativi e in sede di predisposizione degli APQ e dei contratti istituzionali di sviluppo, con una descrizione più puntuale degli interventi da finanziare, anche riverificando l'ammissibilità e congruità della relativa spesa, i criteri di selezione e l'effettiva capacità di incidere sugli obiettivi di sviluppo.

Concentrazione strategica

Le azioni cardine si presentano come meri contenitori di interventi diversi e diffusi sul territorio e conseguentemente andranno ulteriormente verificate anche in relazione al necessario rispetto del requisito minimo finanziario richiesto (valore pari ad almeno 25 milioni di euro).

Governance e assistenza tecnica

La modalità prevalente di attuazione, comprese innanzitutto le «Azioni cardine», dovrà essere quella degli accordi di programma quadro (APQ) ovvero, nel caso di azioni più complesse, quale quella prevista dalla linea di azione 1.1.1.a («Sostenere la realizzazione dell'azione connessa automotive»), quella del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e alla delibera CIPE n. 1/2011 (punto 5).

Si rende inoltre necessaria una più completa articolazione delle funzioni di controllo amministrativo, in linea con quanto previsto al punto 6 della richiamata delibera CIPE n. 1/2011, al fine di garantire la correttezza, la congruità e la regolarità della spesa presentata alla certificazione, anche mediante la previsione, nell'ambito dell'autorità di gestione del programma, di un organismo per il controllo documentale totalitario e per il controllo campionario in loco.

Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dovrà verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese.

Stabilisce:

che la condivisione espressa dalle regioni e dalle province autonome (allegato A dell'intesa del 16 dicembre 2010) in ordine alla non applicazione, nei confronti della Regione Abruzzo, del taglio di circa il 5% di cui alla delibera n.1/2009, andrà definitivamente recepita dalla conferenza Stato-Regioni al fine di rendere effettivamente utilizzabile, nell'ambito del valore complessivo di 607,748 milioni di euro, l'importo corrispondente al taglio di circa il 5% non applicato a carico della Regione Abruzzo;

che il definitivo recepimento della suddetta condivisione comporterà la rideterminazione del valore dei singoli PAR delle altre regioni, ovvero dei programmi attuativi interregionali (PAIN) 2007-2013 «Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico» e della riserva premiale concernente gli «Obiettivi di servizio», al fine di assicurare la compensazione della mancata applicazione del taglio a carico della Regione Abruzzo;

che tale rideterminazione sarà oggetto di presa d'atto da parte di questo comitato;

che non costituiscono oggetto della presente presa d'atto i riferimenti a linee di azione o a interventi relativi a coperture finanziarie, anche di natura programmatica, diverse dalle risorse FAS 2007-2013 assegnate a favore del programma in esame.

Roma, 30 settembre 2011

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 111

12A02155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Imodium»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 617 del 4 ottobre 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg 20 gelules dalla Francia con numero di autorizzazione 318 860.7 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: San Giorgio Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Perrone, 47/G - 16152 Genova.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 041363019 (in base 10) 17G9LC (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato, gelatina, diossido di titanio (E171), eritrosina (E127), ossido di ferro giallo (E172), blu patentato V, ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: Imodium è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Emotec S.r.l., via Statale Sud, 60 - 41036 Medolla (Modena).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 041363019.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 8 capsule.

Codice A.I.C.: 041363019.

OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01600

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Miranova»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 659 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MIRANOVA coated tablet 21 units dal Portogallo con numero di autorizzazione 3182284 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., via Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: MIRANOVA «100 mcg+20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 041614013 (in base 10) 17PYPX (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principi attivi: 100 microgrammi di levonorgestrel e 20 microgrammi di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato, polivinilpirrolidone 25.000, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000, calcio carbonato, talco, glicerolo 85%, ossido di ferro rosso (E 172), titanio diossido (E 171), ossido di ferro giallo (E 172), estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera *E)*.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: MIRANOVA «100 mcg+20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 041614013.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: MIRANOVA «100 mcg+20 mcg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 041614013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01601

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Azactam».

Con la determinazione n. aRM - 19/2012-1401 del 25 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AZACTAM.

Confezione: 025408016.

Descrizione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone+1 fiala da 1,5 ml.

Medicinale: AZACTAM.

Confezione: 025408028.

Descrizione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone+1 fiala da 3 ml.

12A01602

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Allopurinolo Teva».

Con la determinazione n. aRM - 18/2012-813 del 25 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ALLOPURINOLO TEVA.

Confezione: 033518022.

Descrizione: «300 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale: ALLOPURINOLO TEVA.

Confezione: 033518010.

Descrizione: «100 mg compresse» 50 compresse.

È consentito alla Teva Italia S.r.l. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

12A01603

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ceenu».

Con la determinazione n. aRM - 20/2012-1401 del 25 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CEENU.

Confezione: 033971019.

Descrizione: «10 mg capsule rigide» 20 capsule rigide.

Medicinale: CEENU.

Confezione: 033971021.

Descrizione: «40 mg capsule rigide» 20 capsule rigide.

Medicinale: CEENU.

Confezione: 033971033.

Descrizione: «100 mg capsule rigide» 20 capsule rigide.

12A01685

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vumon»

Con la determinazione n. aRM - 21/2012-1401 del 25 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VUMON.

Confezione: 024601015.

Descrizione: «50 mg/5 ml soluzione per infusione» 1 fiala da 5 ml.

12A01686

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hydrea»

Con la determinazione n. aRM - 23/2012-1401 del 25 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bristol Myers Squibb S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: HYDREA.

Confezione: 033694011.

Descrizione: «500 mg capsule rigide» 20 capsule.

12A01687

Rettifica dell'estratto della determinazione V & A. PC IP n. 629 dell'11 novembre 2011, relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale Cardura 2 mg tablet 30 db».

Nell' estratto determinazione V&A PC IP n. 629 dell'11 novembre 2011» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2011 «Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale CARDURA 2 mg tabletta 30 db dall'Ungheria»,

alla pagina 68, ove è scritto:

Confezionamento secondario.

CIT S.r.l., via Luigi Galvani, 1 - 20040 Burago Molgora (Milano);

leggasi:

Confezionamento secondario.

CIT S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20040 Burago Molgora (Monza-Brianza);

e ove è scritto:

Decorrenza di efficacia della detgerminazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è valida fino al 31 dicembre 2011;

leggasi:

Decorrenza di efficacia della detgerminazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01688

BANCA D'ITALIA

Nomina degli Organi della procedura di amministrazione straordinaria della Cape Regione Siciliana Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Palermo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 19 gennaio 2012, ha nominato il sig. prof. Giovanni Ossola Commissario straordinario e i sigg. prof.ssa Simona Arduini, prof. avv. Antonio Blandini e avv. Andrea Galante, componenti del Comitato di sorveglianza della Cape Regione Siciliana Società di gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Palermo, posta in amministrazione straordinaria dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 gennaio 2012.

Nella riunione del 24 gennaio 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Andrea Galante è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

12A02152

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 27 febbraio 2012, ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «N01».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. è a disposizione il foglio informativo contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

12A01922

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Archiviazione del progetto di centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale, da realizzarsi nel comune di Settimo Torinese.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0000027 del 7 febbraio 2012, è stato archiviato il progetto di realizzazione centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale da realizzarsi nel comune di Settimo Torinese (Torino), presentato dalla società Elettra GLL S.p.A. con sede in via Oberdan, 6/A - Brescia.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale_VIA_.html|Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A01921

Archiviazione del progetto di centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale, da realizzarsi nel comune di Rossano Calabro.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0000028 del 7 febbraio 2012, è stato archiviato il progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale da realizzarsi nel comune di Rossano Calabro (Cosenza) presentato dalla società Enel Produzione S.p.A. con sede in viale Regina Margherita, 125 - Roma.

Il testo integrale della citata deteminazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale_VIA_.html|Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A01924

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Cape Regione Siciliana Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Palermo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 16 gennaio 2012, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cape Regione Siciliana Società di gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Palermo, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)*, del testo unico dell'Intermediazione Finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998).

12A02151

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della BCC di Scandale Società cooperativa (KR).

In data 27 gennaio 2012, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si é conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della BCC di Scandale Società cooperativa (KR), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2010.

12A02153

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgici di taluni medicinali

Con il decreto n. DGFDM-VII/53 Ditta del 27 gennaio 2012 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

APACHE - reg. 17825;
BACTOCIDE DET - reg. 14848;
BACTOSAN - reg. 10423;
FORMOSEPTIC - reg. 9749;
QUATERSAL R - reg. 17689;
RAT'S CONTROL - reg. 14027;
SANITECH - reg. 18173;
TRIFENOL - reg. 17738;
ZYMOSAN - reg. 10525:
CONTACT SPRAY - reg. 13188;
CONTACT - reg. 13189;
ECTOVAR LOZIONE - reg. 14126;
IODOSKIN BENDAGE - reg. 12622;
IODOSKIN SPRAY - reg. 12621;
STAFLEX - reg. 17824;
VAASDINE DET - reg. 14850;
VAASDINE - reg. 14847;
VAXIDINA 20 - reg. 12942;
VAXIDINA 5 - reg. 12943.

Motivo della revoca: rinuncia della società Vétoquinol Italia S.r.l. (già denominata Ascor Chimici S.r.l.) con sede e stabilimento di produzione in via Piana n. 265 - 47023 Bertinoro (Forlì-Cesena) - codice fiscale 00136770401, titolare delle registrazioni.

12A01994

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, nel comune di Gorizia.

Con decreto del 2 febbraio 2012, il Ministro dello Sviluppo Economico ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel comune di Gorizia, dalla società Newco Energia S.p.A. alla società Est Più S.p.A..

12A01981

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-047) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00